CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblci.cnappc@archiworld.it

Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco**

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **AVCP** si intende l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
05/06/2014 Ordine Campobasso	■ **Concorso di idee**	**13/06/2014 – CNAPPC**
Si chiede parere in merito al bando di concorso promosso dalla Regione Molise per la ristrutturazione e riqualificazione del complesso dell'ex hotel Roxy e per la costruzione di un nuovo complesso architettonico nell'area dell'ex campo Romagnoli in Campobasso, da destinare ad uffici della Regione e spazi comuni.	**Consiglio di Stato, Sentenza n. 458/2007 – Elementi di distinzione tra concorso di idee e di progettazione** **AVCP, parere n. 124/2008 – Illegittima una valutazione mediante commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi relativi all'offerta**	Da una prima analisi di quanto pervenuto, si osserva quanto segue: Esaminati il bando e le osservazioni già evidenziate da Codesto Ordine, direttamente interessato per territorio, emerge, nella specie, che il bando, pur definito concorso di idee, contiene caratteristiche specifiche del concorso di progettazione, senza tuttavia possederne tutte le finalità (in assenza della documentazione e delle previsioni di legge previste per tale procedura). Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. V, sentenza n. 458 del 5 febbraio 2007) la distinzione tra concorsi di idee e concorsi di progettazione si concretizza, prima di tutto, nel contenuto di prima elaborazione dell'idea progettuale nei primi, mentre nei secondi può acquisire connotazione di un vero e proprio progetto preliminare. Altra rilevante differenza tra concorsi di idee e di progettazione, è costituita dalle modalità di valutazione dei rispettivi elaborati, per i primi da effettuare "sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara" e per i secondi "sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del regolamento. A tenore di tale allegato "per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara" va individuato "un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame". Tale indice "per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative)" è individuato "determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno" mediante uno tra i tre metodi alternativi ivi indicati. Nel parere di precontenzioso, n. 124/2008, l'AVCP ha affermato che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica, ponendo in rilievo che "il principio secondo il quale l'amministrazione non può operare una illegittima commistione, preclusa dalla normativa comunitaria e nazionale, tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, trova applicazione anche nell'espletamento dei concorsi di progettazione, in relazione ai quali, a norma dell'articolo 105 del Codice, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del Codice". Non è conforme alla normativa di settore, pertanto, l'operato della stazione appaltante che valuti l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale nella fase di prequalifica dei candidati.